

**AVVISO PER LA CESSIONE DI AZIONI ORDINARIE EMESSE DA
"POLIS FONDI S.G.R.p.A." DETENUTE DA BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA IN L.C.A.**

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

**IL PRESENTE AVVISO MODIFICA ED INTEGRA, LIMITATAMENTE ALLE PARTI RIPORTATE IN "rosso", QUELLO
PUBBLICATO IN DATA 16 SETTEMBRE 2020 CON PARI OGGETTO**

I Commissari Liquidatori di *Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in L.C.A.* rendono noto che nell'ambito del processo competitivo di vendita delle n. 101.920 (centounmilanovecentoventi) azioni ordinarie - pari al 19,60% dell'intero capitale sociale - emesse da "POLIS FONDI S.G.R.p.A." (di seguito il "Processo" e le "Azioni") avviato lo scorso 16 settembre 2020 tramite avviso pubblicato su "Il Sole 24 Ore" ed "Il Corriere della Sera", nonché sul sito www.bpvilca.it – sezione "Comunicazioni dei Commissari", gli stessi hanno deliberato la **proroga al 28 ottobre 2020 del termine per la presentazione delle offerte** precedentemente fissato al 7 ottobre 2020.

Pertanto, fermi restando tutti gli altri termini, condizioni e precisazioni di cui all'Avviso in precedenza pubblicato – di seguito riportato integralmente, con l'evidenza in "rosso" delle uniche modifiche apportate - si comunica che le offerte - sottoscritte in originale da soggetto debitamente legittimato - dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 ottobre 2020 in busta chiusa all'attenzione dei Commissari Liquidatori, presso lo Studio del dott. Claudio Ferrario, sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 7

I Commissari Liquidatori di *Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in L.C.A.* (di seguito "BPVI in LCA"), nell'ambito di un processo competitivo di vendita (il "Processo"), sono interessati a ricevere offerte per l'acquisto di n. 101.920 (centounmilanovecentoventi) azioni ordinarie - pari al 19,60% dell'intero capitale sociale - emesse da "**POLIS FONDI S.G.R.p.A.**" con sede legale in Milano (MI), Via Solferino n. 7, capitale sociale Euro 5.200.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 12512480158, R.E.A. n. 1562282, iscritta all'Albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia, Sezione Gestioni di fondi di investimento alternativi, al n. 20 (di seguito le "Azioni" e "Polis Fondi").

Le sopra individuate *Azioni* vengono cedute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, qualificandosi la compravendita quale contratto aleatorio ex art. 1469 c.c. .

In particolare, considerata la procedura di liquidazione in essere, *BPVI in LCA* dichiara sin d'ora che nell'ambito della cessione è disponibile a garantire unicamente: (1) la propria titolarità rispetto alle *Azioni* e la legittimazione alla cessione delle stesse; nonché (2) il fatto che verranno cedute libere da vincoli alla libera trasferibilità.

BPVI in LCA conferma di aver a disposizione, per la più opportuna consultazione degli interessati, i seguenti documenti inerenti *Polis Fondi* (i "Documenti"):

- (i) lo Statuto Sociale vigente;
- (ii) il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Previa sottoscrizione di un impegno alla riservatezza, gli eventuali interessati potranno concordare con *BPVI in LCA* le modalità più agevoli per la consultazione di detti Documenti.

Si precisa che tutti i costi, spese ed oneri inerenti gli accertamenti, valutazioni e verifiche che i potenziali interessati intenderanno effettuare nell'ambito del Processo sono e restano a carico degli stessi, inclusi quelli eventualmente correlati alla consultazione dei *Documenti*.

Il **prezzo** caratterizzante le offerte che dovessero essere formalizzate nell'ambito del *Processo* è da intendersi al netto delle imposte e di tutti gli oneri, spese e compensi, inclusi quelli correlati al trasferimento di proprietà delle *Azioni*, che graveranno in maniera esclusiva in capo alla parte offerente.

Le offerte d'acquisto dovranno quantomeno:

- (i) essere espressamente qualificate quali "irrevocabili" e "vincolanti" (prive quindi di qualsivoglia condizione) per almeno 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine per la relativa presentazione;

- (ii) riportare in modo esplicito che l'offerta si intende effettuata per un acquisto "visto e piaciuto", con espressa accettazione del set di garanzie di cui sopra e del fatto che il contratto di compravendita costituirà un contratto d'alea ex art. 1469 c.c.;

Le offerte - sottoscritte in originale da soggetto debitamente legittimato - dovranno essere presentate **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 ottobre 2020** in busta chiusa all'attenzione dei Commissari Liquidatori, presso lo **Studio del dott. Claudio Ferrario, sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 7**.

Le buste eventualmente pervenute saranno aperte in detta sede, alla scadenza del suddetto termine assegnato.

Qualora dovessero pervenire più offerte, il giorno **28 ottobre 2020 alle ore 12.30** sarà effettuata tra tutti gli offerenti una gara informale - **presso lo Studio del dott. Claudio Ferrario in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 7** - avanti ai Commissari Liquidatori o propri delegati, con prezzo base di vendita pari a quello della maggiore offerta pervenuta e rilanci minimi di **Euro 25.000,00** (venticinquemila/00).

Successivamente all'aggiudicazione provvisoria conseguente all'apertura delle buste ed all'eventuale gara, sarà cura di *BPVI in LCA* avviare la procedura disciplinata dall'art. 7 dello Statuto Sociale di *Polis Fondi* per quanto attiene al diritto di prelazione spettante agli attuali soci della medesima¹.

¹ **Articolo 7**

7.1 È riservato ai soci il diritto di prelazione in caso di trasferimento, totale o parziale, di azioni. Ai fini della presente disposizione, deve intendersi per trasferimento qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, anche a seguito di escussione di pegno, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o assegnazione nell'ambito di liquidazione della Società, prestito titoli, ecc.) e/o fatto in forza del quale si consegua, direttamente o indirettamente, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, della nuda proprietà o di diritti reali di godimento sulle azioni e/o comunque del diritto ad esercitare alcuno dei diritti rivenienti dalle azioni, ivi incluso il trasferimento fiduciario avente ad oggetto le azioni.

7.2 Salvo quanto previsto ai successivi paragrafi 7.3 e 7.4, qualora un socio intenda trasferire, in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, indicando il nome del potenziale cessionario, il numero di azioni oggetto di trasferimento, le modalità del trasferimento, il prezzo fissato ovvero il corrispettivo in natura e tutte le altre condizioni rilevanti dell'operazione (termini di pagamento etc).

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, i soci che intendano esercitare la prelazione ne daranno comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata a mezzo telefax, al socio offerente, a ciascuno degli altri soci (al domicilio risultante dal Libro Soci) ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, indicando se intendono esercitare la prelazione non solo pro quota ma anche per la parte eventualmente non esercitata dagli altri soci oblati; a tal fine, in difetto di precisazione sul punto si riterrà comunque che l'esercizio della prelazione sia inteso all'acquisto di tutte le partecipazioni per le quali uno o più degli altri soci oblati non abbiano esercitato la prelazione.

Conseguentemente, nel caso la prelazione sia stata esercitata - sia direttamente che, nel caso di mancato esercizio da parte di alcuni soci, per accrescimento degli altri soci - rispetto all'intera partecipazione, il trasferimento verrà perfezionato entro i 15 (quindici) giorni successivi; diversamente, nel caso la prelazione non sia stata esercitata per l'intero, il socio offerente potrà trasferire la partecipazione al potenziale acquirente indicato nella propria comunicazione, alle condizioni indicate in detta comunicazione, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine previsto per il valido esercizio della prelazione da parte del socio che abbia ricevuto per ultimo l'offerta in prelazione. Ove tale trasferimento non si verifichi entro il suddetto termine, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni sulla prelazione di cui al presente articolo.

Qualora il trasferimento sia invece avvenuto entro il termine di 180 (centottanta) giorni sopra indicato, il socio offerente dovrà inviare agli altri soci ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro i successivi 30 (trenta) giorni dall'avvenuta esecuzione del trasferimento, copia della documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento della partecipazione al terzo o ai terzi, nonché l'avvenuto pagamento del prezzo indicato nell'offerta in prelazione.

7.3 Anche tenuto conto del ruolo avuto dalle banche popolari nella costituzione della Società, resta inteso che, nel caso in cui il socio che intende trasferire le proprie azioni sia una banca o comunque una società (anche fiduciaria o di servizi) appartenente all'area delle banche popolari, il diritto di prelazione spetterà in via preliminare ai soci appartenenti a detta area delle banche popolari (di seguito, per brevità, i soci aventi dette caratteristiche in ogni caso indicati come le «Banche Popolari») e solo in via secondaria agli altri soci della Società.

In particolare, la Banca Popolare che intenda trasferire, in tutto od in parte, la propria partecipazione, dovrà darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata a mezzo telefax alle altre Banche Popolari ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, indicando il nome del potenziale cessionario, il numero di azioni oggetto di trasferimento, il prezzo fissato e tutte le altre condizioni rilevanti dell'operazione.

Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, le Banche Popolari che intendano esercitare la prelazione ne daranno comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata a mezzo telefax, al socio offerente ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, indicando se intendono esercitare la prelazione non solo pro quota ma anche per la parte eventualmente non esercitata dagli altri soci oblati; a tal fine, in difetto di precisazione sul punto si riterrà comunque che l'esercizio della prelazione sia inteso all'acquisto di tutte le partecipazioni per le quali uno o più degli altri soci oblati non abbiano esercitato la prelazione.

Entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni per l'esercizio della prelazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione darà notizia ai soci oblati dell'esito dell'offerta in prelazione a tutte le Banche Popolari. Conseguentemente, nel caso la prelazione sia stata esercitata - sia direttamente che, nel caso di mancato esercizio da parte di alcune Banche Popolari, per accrescimento delle altre Banche Popolari - rispetto all'intera partecipazione, la cessione verrà perfezionata entro i 15 (quindici) giorni successivi; diversamente, nel caso la prelazione non sia stata esercitata per l'intero, il socio offerente dovrà offrire in prelazione agli altri soci (i.e. quelli diversi dalle Banche Popolari) le azioni rispetto alle quali non sia stata esercitata la prelazione dalle Banche Popolari, indicando ad essi, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il numero di azioni offerte in vendita e tutte le condizioni dell'operazione come previsto al paragrafo 7.2, così come già indicate alle Banche Popolari. In tale ipotesi, si applicheranno le previsioni di cui al precedente paragrafo 7.2, restando inteso che qualora anche tali soci oblati non esercitino la prelazione - direttamente o per accrescimento - per l'intera parte residua delle azioni offerte in vendita, il socio offerente sarà libero di cedere al potenziale acquirente indicato nella propria originaria comunicazione (nel termine di 180 (centottanta) giorni di cui precedente paragrafo 7.2) l'intera partecipazione offerta in vendita sia alle Banche Popolari che, successivamente, agli altri soci.

7.4 Qualora per il trasferimento sia previsto un corrispettivo in natura o non sia previsto alcun corrispettivo, i soci aventi diritto di prelazione avranno comunque diritto di acquistare le partecipazioni al prezzo che sarà stabilito da un arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349 del Codice Civile. Ciascuno dei soci che intenda dar corso alla procedura di arbitraggio dovrà darne avviso al socio offerente, agli altri soci ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante la comunicazione di esercizio della prelazione di cui al precedente paragrafo 7.2. In caso di mancato accordo tra i suddetti soci sulla nomina dell'Arbitratore entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al capoverso che precede, quest'ultimo verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza del socio o dei soci che intendano dar corso alla procedura di arbitraggio.

L'Arbitratore dovrà emettere la propria determinazione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua nomina e dovrà determinare il valore della partecipazione oggetto di trasferimento, utilizzando a tal fine la miglior prassi valutativa applicabile alle SGR che gestiscono fondi alternativi e comunque il metodo misto patrimoniale con correzione reddituale, tenendosi conto della redditività e delle caratteristiche dei fondi (quali, ad es., tipologia, durata, natura riservata o retail, ammontare, regime commissionale) gestiti dalla Società alla data della valutazione.

Le spese dell'arbitraggio saranno per metà a carico del socio offerente e per metà a carico del socio o, in proporzioni uguali tra loro, dei soci che abbiano dato corso alla procedura di arbitraggio, salvo il caso di rinuncia di cui al capoverso che segue. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per i soci interessati, salvo quanto segue.

I Soci che hanno esercitato il diritto di prelazione e dato corso alla procedura di arbitraggio avranno facoltà di rinunciare all'acquisto al prezzo determinato dall'Arbitratore, dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio offerente entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell'Arbitratore stesso. In tal caso, ove tutti i soci aventi diritto alla prelazione abbiano rinunciato all'acquisto, le spese dell'arbitraggio saranno a carico esclusivo dei soci rinuncianti e il socio offerente sarà libero di trasferire le partecipazioni alle condizioni indicate nell'offerta in prelazione, entro 180 (centottanta) giorni dalla rinuncia, con l'osservanza della disposizione di cui al precedente paragrafo 7.2.

Nel caso in cui il socio che intenda effettuare il trasferimento per cui sia previsto un corrispettivo in natura o l'assenza di un corrispettivo sia una Banca Popolare, ciascuna Banca Popolare che intenda dar corso alla procedura di arbitraggio dovrà darne avviso al socio offerente, alle altre Banche Popolari ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante la comunicazione di esercizio della prelazione di cui al precedente paragrafo 7.3.

Ultimata l'eventuale procedura di arbitraggio, così come regolata ai sensi del presente paragrafo, le Banche Popolari che hanno esercitato la prelazione e dato corso alla procedura di arbitraggio avranno facoltà di rinunciare all'acquisto al prezzo determinato dall'Arbitratore, dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata AR al Socio offerente entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell'Arbitratore stesso.

Entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del predetto termine di 15 giorni per l'esercizio della prelazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione darà notizia al socio offerente ed ai soci oblati dell'esito dell'offerta in prelazione alle Banche Popolari. Conseguentemente, nel caso la prelazione sia stata esercitata - sia direttamente che per accrescimento - rispetto all'intera partecipazione, la cessione verrà perfezionata entro i 15 (quindici) giorni successivi; diversamente, nel caso la prelazione non sia stata esercitata per l'intero, il socio offerente dovrà offrire in prelazione agli altri soci (i.e. quelli diversi dalle banche Popolari) le azioni rispetto alle quali non sia stata esercitata la prelazione dalle Banche Popolari, indicando ad essi, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il numero residuo di azioni offerte in vendita e tutte le condizioni dell'operazione, così come già indicate alle Banche Popolari, restando inteso che il prezzo dovrà intendersi fissato nell'importo determinato dall'Arbitratore. In tale ipotesi, si applicheranno le previsioni di cui al precedente paragrafo 7.2, restando inteso che qualora anche tali soci oblati non esercitino la prelazione - direttamente o per accrescimento - per l'intera parte residua delle azioni offerte in vendita, il socio offerente sarà libero di cedere al potenziale acquirente indicato nella propria originaria comunicazione (nel termine di 180 giorni di cui al precedente paragrafo 7.2) l'intera partecipazione offerta in vendita sia alle Banche Popolari che, successivamente, agli altri soci.

7.5 I Soci convengono che non saranno soggetti alle limitazioni ed alla disciplina di cui al presente articolo 7 i trasferimenti di partecipazioni effettuati da un socio a favore di società controllate o controllanti ai sensi dell'art. 2359, comma primo, n. 1), 2) e 3) del Codice Civile.

7.6 Il presente articolo si applica anche alla cessione, totale o parziale, di diritti di opzione per aumenti di capitale.

In tale caso, a seconda delle circostanze, si applicheranno le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 7.2 e 7.3, mentre i termini per tutte le comunicazioni saranno ridotti a dieci giorni.

7.7 In caso di costituzione di garanzia, pegno, usufrutto sulle azioni, i diritti di voto dovranno essere riservati al socio.

7.8 Ai fini dell'iscrizione nel libro soci il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà verificare che la procedura di prelazione si sia svolta in conformità alle norme statutarie.

Nel caso di mancato – o di non integrale - esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci di Polis Fondi, la cessione definitiva delle *Azioni* a favore dell'aggiudicatario provvisorio ed il correlato pagamento del prezzo dovranno essere perfezionati entro il termine di 15 gg. successivi alla scadenza del termine di 30 gg. previsto dall'art. 7.2 dello Statuto per il corretto esercizio della prelazione.

Tale cessione definitiva avverrà avanti a Notaio, con contestuale perfezionamento di ogni eventuale adempimento necessario o anche solo opportuno ai fini del perfezionamento del trasferimento della titolarità delle *Azioni*.

L'aggiudicatario provvisorio, in caso di mancato perfezionamento della cessione per causa al medesimo ascrivibile o per avvenuto esercizio della prelazione da parte degli altri soci di *Polis Fondi*, sarà dichiarato decaduto dalla vendita. Nell'ipotesi in cui la mancata cessione sia ascrivibile all'aggiudicatario provvisorio, il Venditore darà avvio ad una nuova procedura competitiva di vendita a spese dell'aggiudicatario inadempiente che, inoltre, rimarrà in ogni caso debitore dell'eventuale differenza tra il prezzo dal medesimo offerto e quello eventualmente minore realizzato dalla procedura in occasione del successivo processo di vendita.

Gli oneri, costi e spese di cessione e trasferimento delle *Azioni* sono a carico dell'acquirente.

Il presente Avviso è stato pubblicato sul sito www.bpvilca.it e sui quotidiani a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore" e "Il Corriere della Sera" pubblicati in data odierna.

La pubblicazione del presente Avviso, nonché la ricezione delle offerte da parte di BPVI in LCA e/o, in generale, la prosecuzione delle attività di cui al Processo, non comportano alcun obbligo o impegno per BPVI in LCA a dar corso al Processo, né a proseguire e/o perfezionare lo stesso, né a qualsivoglia ulteriore obbligo nei confronti di soggetti futuri offerenti. BPVI in LCA si riserva la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento e senza l'obbligo di fornire motivazione alcuna, il Processo e/o di sospendere e/o modificarne i termini e le condizioni, dandone comunicazione contestualmente a tutti i soggetti futuri offerenti, senza che questi possano avanzare nei confronti di BPVI in LCA medesima alcuna pretesa a titolo di rimborso, risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo – contrattuale e/o extracontrattuale - anche relativamente ai costi sostenuti per la partecipazione al Processo.

Il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. o una sollecitazione del pubblico risparmio o sollecitazione all'investimento ex art. 94 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il presente Avviso, il Processo ed ogni atto connesso saranno regolati esclusivamente dalla legge italiana. Ogni controversia relativa al, e/o derivante dal, presente Avviso e/o dal Processo sarà rimessa alla giurisdizione italiana del foro competente.

Vicenza, 16 settembre 2020 (in rosso le modifiche apportate in data 2 ottobre 2020)

Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa
I Commissari Liquidatori

Prof. Giustino Di Cecco

Dott. Claudio Ferrario

Dott. Francesco Schiavone Panni